

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018**

**302/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DA SIMA ENERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1021<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 208/15);
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante le "Caratteristiche dei tracciati di comunicazione per l'estensione e l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del sistema informativo integrato con riferimento al settore elettrico" (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni per

l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" per il periodo regolatorio 2016 -2019 (di seguito: TIT 2016-2019);

- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Sima Energia S.p.a. (di seguito: reclamante o Sima Energia), ha presentato all'Autorità due reclami in data 8 novembre 2017 (rispettivamente prott. Autorità 36805 e 36806 del 10 novembre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) l'errata fatturazione, ricevuta dal proprio utente del dispacciamento, delle tariffe di distribuzione dell'energia elettrica, in quanto non conformi alla tipologia di utenza ("residente" o "non residente") di alcuni clienti finali, per i seguenti punti di prelievo (POD): IT001E45794893, IT001E45787283, IT001E45650249, IT001E42817385, IT001E41615645, IT001E41744387, IT001E45754336, IT001E10754751, IT001E41615681, IT001E10093246, IT001E45758012, IT001E43408365, IT001E41776702, relativi al primo reclamo; nonché per i POD IT001E41385109, IT001E45757651, IT001E41537809, IT001E40755602, IT001E41392066, IT001E45786179, IT001E45783187, IT001E45722008, IT001E45640234, IT001E45653862, IT001E41470916, IT001E43382757, IT001E45781043, IT001E43279672, IT001E45781743, IT001E45703455, IT001E45769915, IT001E41747295), relativi al secondo reclamo;
2. le fatture oggetto dei predetti reclami, come chiarito dal reclamante con nota del 9 maggio 2018 (prot. Autorità 15225 del 10 maggio 2018), fanno riferimento all'anno 2017, ad eccezione di due casi (POD IT001E41615645 e POD IT001E41744387) per i quali i problemi di errata fatturazione sono rilevabili a partire da novembre 2016;
3. con note del 27 novembre 2017 (rispettivamente prott. 38693 e 38694), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio dei due procedimenti di trattazione dei reclami;
4. con nota del 14 dicembre 2017 (prot. Autorità 40836 del 15 dicembre 2017), il gestore ha presentato la propria memoria relativa a entrambi i reclami;

5. con nota del 10 gennaio 2018 (prot. 679), l’Autorità ha chiesto al reclamante di confermare se le azioni intraprese dal gestore, a seguito dell’avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami, avessero risolto le problematiche lamentate;
6. con nota del 16 gennaio 2018 (prot. Autorità 1436 del 17 gennaio 2018), il reclamante ha segnalato il persistere delle problematiche oggetto dei reclami;
7. con nota del 7 marzo 2018 (prot. 8138), l’Autorità ha richiesto al gestore di comunicare la eventuale completa risoluzione del problema informatico nei flussi di interfaccia tra sistemi;
8. con nota del 9 marzo 2018 (prot. Autorità 8867 del 13 marzo 2018), e-distribuzione ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
9. con nota del 27 marzo 2018 (prot. Autorità 10695 del 27 marzo 2018), il reclamante ha replicato alla suddetta risposta del gestore;
10. in data 4 maggio 2018 la Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina;
11. in data 8 maggio 2018 (prot. Autorità 14851), l’Autorità ha richiesto alcune informazioni a Sima Energia;
12. in data 9 maggio 2018 (prot. Autorità 15225 del 10 maggio 2018), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
13. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i due reclami possono essere riuniti e trattati congiuntamente.

**QUADRO NORMATIVO:**

14. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie rilevano, in primo luogo, le disposizioni contenute nel TIT 2016-2019 e nei connessi provvedimenti di determinazione e pubblicazione delle tariffe per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e degli oneri generali di sistema, emanati dall’Autorità, di seguito indicati;
15. rilevano, altresì, le disposizioni dell’Allegato B alla deliberazione 628/2015/R/eel, che definiscono il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dall’Acquirente Unico S.p.a.;
16. rileva, in particolare, la Tabella T.4 del suddetto Allegato B, che contiene i codici delle tariffe per il servizio di distribuzione ai sensi del TIT.

**QUADRO FATTUALE:**

17. Sima Energia svolge attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ed è titolare di contratti di fornitura di energia elettrica con clienti finali;
18. per l’esecuzione di tali contratti, il reclamante si approvvigiona di energia elettrica all’ingrosso da una società terza, la quale è anche titolare di contratti di trasporto, stipulati con il gestore, per la consegna dell’energia elettrica ai POD

- dei clienti finali, serviti dal reclamante. Nell'ambito degli accordi intercorrenti tra gestore e società terza, quest'ultima riversa sul reclamante gli oneri di distribuzione fatturati dal gestore, relativi ai POD dei clienti del reclamante;
19. in data 19 settembre 2017, Sima Energia ha presentato al gestore formale reclamo avendo riscontrato che le tariffe di distribuzione e gli oneri generali di sistema, presenti nelle fatture emesse dal gestore, con riferimento a numerosi POD relativi ai clienti del reclamante, non risultavano coerenti con il codice che identifica la tariffa di distribuzione presente nel RCU in corrispondenza dei medesimi POD;
  20. in assenza di risposta da parte del gestore, nel termine di 45 giorni previsto dall'articolo 3, comma 1, della Disciplina, Sima Energia presentava reclamo all'Autorità.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

21. *In primis*, il reclamante afferma il proprio diritto, in qualità di controparte commerciale dei clienti finali connessi alla rete del gestore, di ricevere fatture di trasporto, tramite il proprio utente del dispacciamento, corrette e conformi con quanto indicato da Sima Energia in merito alla residenza anagrafica dei propri clienti finali nel RCU, presente sul SII.
22. Il reclamante, inoltre, afferma di aver riscontrato l'applicazione, da parte del gestore, di tariffe di distribuzione errate nei confronti di 31 clienti di Sima Energia, associati ad altrettanti POD indicati al precedente punto 1, di cui 13 riferiti al primo reclamo e 18 riferiti al secondo reclamo. Il reclamante lamenta, in particolare, la non corretta indicazione della tipologia di utenza in funzione della residenza anagrafica del cliente finale e, di conseguenza, un valore non corretto – nelle fatture emesse dal gestore – delle tariffe di trasporto, degli oneri generali di sistema, nonché del canone RAI;
23. a seguito della richiesta dell'Autorità del 10 gennaio 2018 di voler confermare la risoluzione - così come dichiarato dal gestore in data 14 dicembre 2017 - del problema informatico nei flussi di interfaccia tra sistemi, il reclamante, in data 16 gennaio 2018, rilevava il persistere di errori di fatturazione per 12 POD, per i quali la tariffa di distribuzione fatturata dal gestore non era coerente con quanto indicato sul RCU in ordine alla tipologia di cliente (“residente” o “non residente”);
24. in data 27 marzo 2018, il reclamante, riscontrava una situazione ancora non del tutto risolta, in quanto *“alcuni POD, oggetto dei reclami, nelle fatture relative al consumo nel mese di febbraio 2018, riportano la corretta tariffa di distribuzione mentre per altri POD non è stato possibile verificare tale correttezza perché [...] ad oggi non sono più nella nostra titolarità”*. Inoltre, il reclamante rilevava che per il POD IT001E45787283 *“non risulta emessa né la fattura relativa al consumo di gennaio 2018 né quella relativa al consumo di febbraio 2018”*;
25. infine, in data 9 maggio 2018, Sima Energia chiariva che, per 25 POD, *“nelle fatture di ciclo relative al consumo di febbraio 2018 e marzo 2018 l'errore non*

*risulta più presente”, descrivendo quindi una situazione in cui il problema sembrava essere risolto; il reclamante lasciava, tuttavia, aperta la questione delle eventuali rettifiche, affermando che “ad oggi non ci è possibile verificare la presenza delle relative fatture di rettifica, in quanto il nostro dispacciatore ci passa solamente le fatture di ciclo e non di rettifica”. Il reclamante affermava, inoltre, l'impossibilità, in relazione a 5 POD, di “verificare la corretta applicazione della tariffa di trasporto [...] in quanto non più forniti dalla scrivente società” e, in relazione al POD IT001E45787283, ribadiva che “ad oggi non è possibile verificare la corretta applicazione della tariffa di trasporto[...] in quanto non pervengono le fatture di trasporto (l'ultima fattura di trasporto è del 13/10/2017)”.*

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

26. Preliminarmente, il gestore ha precisato *“di non avere nessun rapporto contrattuale con il reclamante che non risulta essere titolare di un contratto di trasporto. Infatti i POD indicati nei sopra indicati reclami risultano associati ad altri Utenti del trasporto, che hanno in essere un contratto di trasporto con e-distribuzione, e che sono pertanto i destinatari delle fatture per il relativo servizio”.*
27. Nel merito, il gestore, nella propria memoria del 14 dicembre 2017, ha dichiarato che *“Per un problema informatico nei flussi di interfaccia tra i nostri sistemi, quello di fatturazione non risulta ancora aggiornato per tutti i POD in questione. Non appena terminata l'operazione di aggiornamento, anche i dati oggetto di fatturazione saranno allineati con quanto trasmesso dal SII con le pratiche di «Aggiornamento Dati RCU EE On Condition»”.*
28. Successivamente, a seguito della richiesta dell'Autorità del 7 marzo 2018 di voler confermare la risoluzione del suddetto problema informatico, in data 9 marzo 2018, il gestore ha confermato che *“tutte le richieste di aggiornamento anagrafico pervenute tramite il SII ed inerenti ai suddetti reclami sono state eseguite nei nostri sistemi”.*

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

29. Preliminarmente, si ritiene che sussista la legittimazione di Sima Energia alla proposizione dei reclami oggetto della presente decisione, in quanto la condotta del gestore ha avuto ricadute pregiudizievoli, per le ragioni di seguito indicate, sull'attività di vendita al dettaglio dell'energia elettrica svolta dal reclamante, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto contrattuale intercorrente tra reclamante e gestore;
30. infatti, nel momento in cui il gestore non aggiorna le componenti della tariffa che dipendono dalla tipologia di utenza (residente o non residente), il reclamante riceve dal proprio utente del trasporto delle fatture errate sotto tale profilo; conseguentemente, la società di vendita è costretta a trasferire le componenti

tariffarie errate ai propri clienti, esponendosi al rischio di contestazioni o di risoluzione del contratto da parte di quest'ultimi, oppure può decidere di applicare loro le tariffe corrette, accollandosi la differenza economica. Pertanto, come evidenziato, in entrambi i casi la società di vendita subisce un pregiudizio dall'errata fatturazione del gestore.

31. Ciò premesso, occorre, innanzitutto, rilevare che le tariffe obbligatorie di distribuzione e gli oneri generali di sistema, così come determinati dall'Autorità, sono differenziati a seconda della tipologia di cliente finale; in particolare, per quel che riguarda i reclami oggetto della presente decisione, rileva il fatto che i suddetti corrispettivi amministrati sono di valore diverso a seconda che l'energia elettrica sia fornita o meno nella residenza anagrafica del cliente;
32. proprio per consentire ai gestori di rete di fatturare le tariffe corrette alle proprie controparti dei contratti di trasporto, il RCU prevede di associare, a ciascun POD, un codice tariffa per il servizio di distribuzione distinto tra residenti e non residenti. Più in dettaglio, fino al 31 marzo 2017, la Tabella T.4 dell'Allegato B alla deliberazione 628/2015/R/eel indicava un codice tariffa "D2" per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente" e un codice tariffa "D3" per le altre utenze domestiche in bassa tensione; a partire dal 1 aprile 2017, tali codici sono stati ridenominati rispettivamente "TDR" per i "residenti" e "TDNR per i "non residenti";
33. il gestore, per sua stessa ammissione, non ha quantificato e fatturato le tariffe di distribuzione e gli oneri generali di sistema in coerenza con i codici tariffa indicati sul RCU dal reclamante; ciò a causa di un "*problema informatico nei flussi di interfaccia tra i nostri sistemi*" (cfr. il precedente punto 27);
34. nonostante le ripetute dichiarazioni del gestore di aver risolto il suddetto problema, il reclamante, in più occasioni, ha evidenziato la non completa risoluzione della problematica relativa ai POD oggetto dei reclami (cfr. punti 23, 24 e 25);
35. pertanto alla luce di quanto emerso nell'ambito del presente procedimento, appaiono in tutta evidenza le ragioni del reclamante in ordine alla non corretta fatturazione delle tariffe di distribuzione dell'energia elettrica ed, in particolare, con riferimento alle fatture relative ai mesi antecedenti al mese di gennaio 2017, risultano non correttamente applicate le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, del TIT, *pro tempore* vigenti, in virtù delle quali:
  - a) ciascuna impresa distributrice applica una tariffa denominata D2 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW;
  - b) ciascuna impresa distributrice applica una tariffa denominata D3 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), diverse da quelli di cui al comma 30.1.
36. Inoltre, con riferimento alle fatture oggetto dei presenti reclami, è emersa la non corretta applicazione, da parte del gestore, delle disposizioni dell'Autorità di determinazione degli oneri generali di sistema (deliberazioni 814/2016/R/com,

- 200/2017/R/com, 480/2017/R/com, 656/2017/R/com, 923/2017/R/com), laddove prevedono corrispettivi differenziati tra le forniture riferite ai clienti residenti e quelle riferite ai clienti non residenti.
37. Peraltro, l'incoerenza tra le fatture di distribuzione emesse dal gestore e il codice tariffa presente sul RCU ha avuto anche come conseguenza la non corretta fatturazione, da parte del medesimo gestore, del canone RAI, che la legge 208/2015 prevede venga addebitato nella bolletta dei soli utenti titolari di una fornitura di energia elettrica nel luogo in cui essi hanno la loro residenza anagrafica.
38. In conclusione, sulla base delle motivazioni che precedono, appare meritevole di tutela la pretesa del reclamante nei confronti del gestore

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, i reclami presentati da Sima Energia S.p.a. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione ai punti di prelievo dell'energia elettrica (POD), oggetto dei reclami, di seguito indicati:
  - a) IT001E45794893, IT001E45787283, IT001E45650249, IT001E42817385, IT001E41615645, IT001E41744387, IT001E45754336, IT001E10754751, IT001E41615681, IT001E10093246, IT001E45758012, IT001E43408365, IT001E41776702, per il primo reclamo;
  - b) IT001E41385109, IT001E45757651, IT001E41537809, IT001E40755602, IT001E41392066, IT001E45786179, IT001E45783187, IT001E45722008, IT001E45640234, IT001E45653862, IT001E41470916, IT001E43382757, IT001E45781043, IT001E43279672, IT001E45781743, IT001E45703455, IT001E45769915, IT001E41747295, per il secondo reclamo;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di:
  - a) adeguare, con effetto immediato e per i predetti POD, nella titolarità del reclamante, qualora non vi abbia già provveduto, le tariffe obbligatorie di distribuzione e gli oneri generali, nonché il canone RAI, alla reale tipologia di utenza, così come indicato dal codice tariffa riportato sul Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII);
  - b) provvedere, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione, all'emissione di fatture di conguaglio, qualora non ancora emesse, per i citati POD nella titolarità del reclamante, con riferimento ai quali è stata riscontrata un'errata fatturazione delle tariffe obbligatorie di distribuzione e degli oneri generali, nonché del canone RAI;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*